

RAFFORZAMENTO DELLA TRASPARENZA BANCARIA

(SETTEMBRE 1998)

Sommario

Il presente rapporto tratta del ruolo dell'informazione ai fini di un'efficace disciplina di mercato e di un'efficace vigilanza bancaria. Esso fornisce un quadro di riferimento sia alle autorità di vigilanza e alle altre autorità normative impegnate nella definizione e nel miglioramento della regolamentazione in materia di informativa al pubblico e di segnalazione di vigilanza, sia agli operatori bancari in ordine alle informazioni fondamentali che essi dovrebbero rendere disponibili al pubblico.

La pubblicazione di questo documento si fonda sul riconoscimento che nei mercati sono presenti meccanismi di disciplina in grado di rafforzare l'azione delle autorità di vigilanza, premiando le istituzioni bancarie che gestiscono il rischio in modo efficace e penalizzando quelle in cui la gestione del rischio è inadeguata o imprudente. La disciplina di mercato, tuttavia, può esplicarsi soltanto se gli operatori economici dispongono di informazioni tempestive e affidabili, che consentano loro di valutare le attività svolte da una banca e i rischi che esse comportano. Una migliore trasparenza informativa accresce la capacità degli operatori economici di incoraggiare una corretta prassi bancaria.

L'interazione complementare fra vigilanza prudenziale e disciplina di mercato è di importanza cruciale nel promuovere la stabilità a lungo termine sia delle singole istituzioni sia dei sistemi bancari. L'efficacia di tale interazione dipende molto dalla significatività delle informazioni pubblicate. Il presente documento raccomanda che le autorità di vigilanza si adoperino in particolare per promuovere un'informativa al pubblico di elevata qualità a un costo ragionevole. Un'area in cui le autorità di vigilanza possono assumere un efficace ruolo attivo, sia autonomamente sia di concerto con altri organismi contabili, è quella del miglioramento della comparabilità dei dati, promuovendo l'impiego nell'informativa al pubblico di definizioni e classificazioni usate a fini di vigilanza. Le autorità di vigilanza sono altresì incoraggiate a promuovere meccanismi diretti ad assicurare l'osservanza delle norme sull'informativa e a perfezionare i requisiti che garantiscono l'attendibilità delle informazioni.

Il documento raccomanda che ogni banca, negli schemi di bilancio e negli altri documenti pubblicati, fornisca informazioni aggiornate atte a facilitare il giudizio degli operatori economici sulla situazione dell'istituto. Esso individua le seguenti sei aree

segnalistiche, per ciascuna delle quali dovranno essere fornite informazioni chiare e adeguatamente analitiche, affinché sia conseguito un soddisfacente livello di trasparenza:

- redditività;
- situazione finanziaria (patrimonio, solvibilità e liquidità);
- strategie e procedure di gestione del rischio;
- esposizione al rischio (rischio di credito, di mercato, di liquidità, operativo, legale e di altra natura);
- politiche contabili;
- principali informazioni su posizione di mercato e struttura organizzativa.

I. Introduzione

1. Il presente rapporto, pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria tratta del ruolo della trasparenza e della pubblicità delle informazioni ai fini di un'efficace disciplina di mercato e di un'efficace vigilanza bancaria. Inoltre, esso individua sei aree segnaletiche importanti per fornire un quadro di base dell'attività svolta da una banca e dei rischi cui essa è esposta. Il documento raccomanda alle banche di pubblicare informazioni su tali aree segnaletiche, cosicché, attraverso la trasparenza della loro attività e della loro esposizione al rischio, sia favorita la disciplina di mercato e rafforzata la stabilità finanziaria. Inoltre, il documento incoraggia le autorità di vigilanza ad avere accesso a queste e ad altre informazioni rilevanti a fini di vigilanza.

2. Negli ultimi anni l'obiettivo di assicurare la trasparenza è divenuto più impegnativo, poiché l'attività delle banche si è fatta viepiù complessa e dinamica. Accanto all'attività bancaria tradizionale, molte istituzioni hanno sviluppato un'operatività internazionale su vasta scala, nonché una significativa partecipazione al mercato mobiliare e/o assicurativo. Le loro linee di prodotti si evolvono con rapidità e comprendono operazioni altamente sofisticate, poste in essere attraverso strutture legali e funzionali complesse. Tali banche pongono un'ardua sfida agli operatori di mercato e agli organi di vigilanza chiamati a valutare in modo continuo l'attività e i profili di rischio delle istituzioni. Allorché l'obiettivo della trasparenza è divenuto più impegnativo, sono aumentati per le autorità di vigilanza i vantaggi potenziali dell'informativa al pubblico, in quanto, con l'ampliarsi della sfera operativa delle banche, ha assunto maggiore rilievo l'apporto che può fornire la disciplina di mercato come complemento della vigilanza. Inviti a migliorare la trasparenza sono stati rivolti dai Capi di Stato e di Governo e dai Ministri finanziari del G-7, da autorità di vigilanza e da organismi di mercato, specie a seguito di turbolenze finanziarie e con riguardo alle economie emergenti.

3. La pubblicazione di questo documento si iscrive nel quadro dell'azione che da lungo tempo il Comitato di Basilea conduce per promuovere l'efficacia della vigilanza bancaria e la sicurezza e solidità dei sistemi bancari. Nei *Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria* il Comitato definisce i requisiti minimi che deve soddisfare un sistema di vigilanza bancaria e descrive le misure necessarie per promuovere la stabilità nei mercati finanziari. Il presente documento elabora ulteriormente alcuni dei Principi fondamentali, secondo i quali le autorità di vigilanza devono:

- avere la possibilità di acquisire, esaminare e analizzare le segnalazioni di vigilanza e statistiche delle banche su base sia individuale che consolidata (Principio 18);
- poter accertare che ciascuna banca tiene un'adeguata registrazione delle proprie operazioni, eseguita secondo principi e pratiche contabili coerenti e tali da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della sua situazione economico-patrimoniale (Principio 21, 1a proposizione);
- poter accertare che la banca pubblica periodicamente schemi di bilancio che rispecchiano fedelmente questa situazione (Principio 21, 2a proposizione).

4. L'interesse delle autorità di vigilanza alla trasparenza informativa dell'attività bancaria si basa sul riconoscimento che il mercato possiede meccanismi di disciplina che, date talune condizioni, sono in grado di rafforzare l'azione di vigilanza, premiando le istituzioni che gestiscono il rischio in modo efficace e penalizzando quelle in cui la gestione del rischio è carente o inefficace. La disciplina di mercato può tuttavia esplicarsi soltanto se gli operatori economici hanno accesso a informazioni aggiornate e affidabili che consentano loro di valutare le attività svolte da una banca e i rischi che esse comportano. Il ruolo dell'informativa al pubblico nel promuovere la sicurezza e solidità dei sistemi bancari è trattato nella **Sezione II** del presente documento, mentre la **Sezione III** si sofferma sul ruolo delle autorità di vigilanza nel migliorare la trasparenza.

5. Le autorità di vigilanza necessitano inoltre di informazioni sulle banche per i loro propri fini. Un'efficace vigilanza bancaria presuppone l'acquisizione e l'analisi di dati per valutare la situazione delle singole istituzioni e del sistema bancario nel suo insieme. Le autorità devono poter ottenere informazioni che consentano loro di accertare potenziali problemi in via preventiva e di individuare tendenze a livello non soltanto di specifiche istituzioni, ma anche di sistema bancario. Le informazioni necessarie ai fini di vigilanza sono trattate nella **Sezione IV**.

6. In questo documento la trasparenza viene definita come pubblicazione di informazioni affidabili e aggiornate che permettano ai loro fruitori di compiere una valutazione accurata della situazione economico-patrimoniale, dell'operatività, del profilo di rischio e delle procedure di gestione del rischio di una banca. Da tale definizione discende che, di per sé, la pubblicazione di informazioni non è sufficiente ad assicurare la trasparenza. Affinché vi sia effettiva trasparenza occorre che la banca pubblichi informazioni qualitative e quantitative affidabili, significative e tempestive, così da consentire agli utilizzatori di

effettuare una corretta valutazione dell'operatività e del profilo di rischio dell'istituzione. È inoltre essenziale che le informazioni pubblicate si basino su sani principi di misurazione e che questi principi siano applicati correttamente. Nella **Sezione V** vengono analizzate le caratteristiche qualitative delle informazioni che contribuiscono alla trasparenza. Nella **Sezione VI** sono formulate raccomandazioni specifiche per migliorare la trasparenza informativa dell'attività bancaria.

7. Il presente documento fornisce criteri guida che dovrebbero essere di ausilio sia alle autorità di vigilanza bancaria, ai legislatori e agli altri organismi contabili nella definizione e nel miglioramento del quadro regolamentare in materia di informativa al pubblico e di segnalazioni di vigilanza, sia agli operatori bancari in ordine alle informazioni fondamentali che essi dovrebbero rendere note al pubblico. Esso fornisce altresì uno schema generale in base al quale le autorità di vigilanza possono vagliare i requisiti e le pratiche vigenti nelle rispettive giurisdizioni in materia di informativa al pubblico e di segnalazioni di vigilanza, ad esempio in sede di applicazione dei Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria.

8. Il Comitato di Basilea considera la trasparenza come un elemento essenziale di un sistema bancario vigilato efficacemente, sicuro e solido. Esso riconosce che requisiti minimi e linee guida per l'informativa al pubblico non assicurano necessariamente all'esterno un sufficiente livello di trasparenza per la totalità delle istituzioni. Pertanto, le banche sono incoraggiate ad andare al di là delle direttive enunciate in questo documento, per far sì che agli operatori siano fornite informazioni adeguate e significative, tenuto conto degli sviluppi di mercato e della complessità delle proprie operazioni.

II. Il ruolo dell'informativa al pubblico nel promuovere la sicurezza e la solidità del sistema bancario

9. Questa sezione esamina come la sicurezza e la solidità del sistema bancario possano essere rafforzate da una maggiore trasparenza, grazie al miglioramento dell'informativa bancaria destinata al pubblico. Vi sono descritti i vantaggi di tale informativa, nonché gli aspetti di cui dovrebbero tenere conto gli organi di vigilanza e le altre autorità pubbliche nel definire le norme per un'efficace pubblicità delle informazioni. Vengono altresì rilevati i potenziali svantaggi dell'informativa al pubblico, che in talune circostanze possono limitare l'effetto positivo della trasparenza.

a) Disciplina di mercato e vantaggi dell'informativa al pubblico

10. Una banca solida e ben gestita dovrebbe, in teoria, trarre vantaggio dalla pubblicazione di informazioni affidabili, significative e tempestive sulla sua situazione economico-patrimoniale e sulla sua capacità di gestire e controllare i rischi. Essa infatti dovrebbe poter accedere ai mercati dei capitali in modo più efficiente rispetto ad analoghe istituzioni che non forniscono un'adeguata informativa al pubblico.

11. Gli operatori economici traggono vantaggio dalle informazioni pubblicate nella misura in cui possono utilizzare le stesse come base per le proprie decisioni economiche. Un'informativa al pubblico di elevata qualità accresce la capacità di tali soggetti di prendere decisioni ponderate in quanto:

- consente una più accurata valutazione della situazione economico-patrimoniale di una banca;
- aumenta la credibilità delle informazioni da essa pubblicate;
- dimostra la capacità della banca di monitorare e gestire le sue esposizioni al rischio, ad esempio con la pubblicazione di informazioni quantitative e qualitative sulle metodologie interne di misurazione dei rischi;
- riduce l'incertezza del mercato.

12. Vi sono vari modi in cui le decisioni degli operatori economici possono contribuire alla disciplina di mercato incentivando le banche a condurre la propria attività in maniera efficiente e prudente. Essenzialmente la disciplina di mercato si fonda sull'osservazione che una banca solida e ben gestita è in grado di ottenere condizioni migliori nelle transazioni con controparti informate e agenti razionalmente. Per contro, il mercato richiederà rendimenti più elevati sui fondi investiti o depositati in una banca percepita come più rischiosa. Ad esempio, i detentori di strumenti negoziabili emessi da una banca con crescente esposizione al rischio potrebbero dismettere le proprie disponibilità, determinando così una pressione al ribasso sul prezzo di tali strumenti, e influenzando così negativamente il prezzo al quale la banca potrebbe raccogliere nuovi fondi in futuro.

13. Gli operatori economici creano incentivi alla disciplina influenzando anche su altre condizioni negoziali oltre al prezzo. Ad esempio, essi possono ridurre il volume o la gamma delle operazioni effettuate con banche che abbiano accresciuto la loro esposizione al rischio, oppure possono pretendere da tali istituzioni garanzie addizionali. Analogamente, i depositanti sono incentivati a ritirare fondi non assicurati, o assicurati solo parzialmente, dalle banche ritenute non sicure. Al limite, il mercato può rifiutarsi, quali che siano le condizioni

offerte, di stipulare nuove transazioni con una banca non solida, impedendole di rimpiazzare i depositi in scadenza e persino di liquidare prontamente attività, e aumentando in tal modo il rischio che essa risulti incapace di onorare puntualmente le proprie obbligazioni.

14. Un aspetto importante della pubblicità delle informazioni è che essa contribuisce a prevenire l'insorgenza di problemi nelle banche. Una migliore informativa al pubblico permette alla disciplina di mercato di agire in modo più tempestivo e più efficace, rafforzando così gli incentivi a una gestione bancaria sana e prudente. Nella misura in cui il management di una banca è consapevole che l'attività e l'esposizione al rischio della banca sono rese trasparenti, le reazioni degli operatori economici sopra descritte (ad esempio in termini di scelte di investimento) possono fornire al management stesso un forte incentivo a migliorare le procedure di gestione del rischio e i controlli interni. La disciplina di mercato basata su un'adeguata informativa al pubblico può pertanto costituire un utile complemento dell'azione degli organi di vigilanza volta a promuovere nelle banche l'impiego di appropriati sistemi e procedure di gestione del rischio.

15. Oltre a essere il presupposto per un'efficace disciplina di mercato, la trasparenza favorisce la stabilità finanziaria in altri modi. Le turbative di mercato tendono a essere più gravi se il flusso di informazioni è irregolare, come quando lunghi periodi di dati favorevoli o assenti sono seguiti dall'improvvisa comunicazione di risultati negativi. Se invece le informazioni hanno carattere continuativo, il meccanismo della disciplina di mercato può esplicarsi con maggiore prontezza ed efficacia. La tempestiva pubblicazione di informazioni può ridurre la gravità delle tensioni dei mercati, poiché gli operatori economici sono costantemente aggiornati ed è quindi improbabile che abbiano reazioni esagerate di fronte ai dati sulla situazione corrente.

16. La pubblicità delle informazioni può anche contribuire ad attenuare gli effetti sistemici delle turbolenze, migliorando in periodi di tensione la capacità del mercato di discernere le istituzioni vulnerabili da quelle solide. Le banche inclini a dissimulare situazioni problematiche, o a palesarle solo con notevole ritardo, sono verosimilmente più esposte a reazioni smisurate del mercato rispetto a quelle che sono solite pubblicare informazioni tempestive ed equilibrate.

17. Inoltre, una migliore informativa al pubblico può rafforzare la funzione di controllo che gli azionisti in quanto gruppo possono esercitare sugli amministratori di una banca, consentendo a una più vasta cerchia di azionisti di partecipare efficacemente alle scelte gestionali e rendendo più trasparente il governo societario.

18. La pubblicità delle informazioni può altresì accrescere l'efficacia di specifiche misure di vigilanza dirette a incoraggiare le banche a seguire comportamenti prudenti, come ad esempio l'indicazione di principi guida per un'efficace gestione del rischio, richiedendo alle istituzioni di rendere noto all'esterno se rispettano o meno tali misure.

19. Infine, un'adeguata informativa al pubblico favorisce una più efficiente allocazione del capitale fra le banche, poiché consente al mercato di valutare e comparare accuratamente le prospettive di rischio e di rendimento delle singole istituzioni.

b) Efficace informativa al pubblico

20. Nel definire i requisiti per un'efficace informativa al pubblico le autorità di vigilanza e gli altri organi normativi devono considerare più aspetti. Due sono gli obiettivi generali da perseguire. Primo, le informazioni pubblicate dovrebbero tradursi in un'adeguata trasparenza. Secondo, il mercato dovrebbe reagire in modo appropriato, premiando le banche meglio gestite.

(i) L'obiettivo della trasparenza

21. Vi sono difficoltà intrinseche nel rendere trasparente la rischiosità di un'impresa, e ciò vale anche per le banche. Ad esempio, in molti paesi il valore degli impieghi bancari, in quanto dipendente dal rischio di credito e dalle potenziali minusvalenze presenti nel portafoglio prestiti, è stimabile soltanto con un certo grado di approssimazione. Di conseguenza, la solidità patrimoniale di una banca in un dato momento e la redditività nell'esercizio considerato, elementi essenziali di qualsiasi valutazione del suo profilo di rischio, sono soggetti a un certo grado di incertezza. Parimenti essenziali ai fini di tale valutazione sono la propensione al rischio e la qualità dei controlli interni della banca, ma in relazione a questi aspetti può essere difficile fornire informazioni significative, e quindi assicurare la dovuta trasparenza.

22. Anche la comparabilità a livello internazionale dei dati finanziari pone serie difficoltà, dato che le norme in materia di contabilità e di informativa differiscono notevolmente non soltanto per motivi tecnici, ma anche per l'interagire di fattori contabili, giuridici, fiscali e politici¹. E anche laddove i criteri sono simili, può sussistere un ampio margine di discrezionalità nella loro interpretazione e applicazione. Ciò può ovviamente dar luogo a problemi di comparabilità anche all'interno dei singoli paesi.

23. Inoltre, stante l'esigenza di preservare un certo grado di riservatezza, come ad esempio in relazione alla clientela, è evidente che una banca non può rendere pubbliche tutte le informazioni potenzialmente rilevanti ai fini di un giudizio sulla sua attività ed esposizione al rischio. Le norme sulla "privacy" possono vincolare la capacità di una banca di divulgare informazioni su singoli clienti, senza contare che la pubblicazione di informazioni dettagliate sulla clientela e sulle tecniche e strategie adottate per la gestione del rischio potrebbe ridurre considerevolmente l'interesse a investire in queste attività. Le prescrizioni in materia di informativa al pubblico dovrebbero contemperare l'esigenza degli operatori di mercato di valutare la qualità della gestione di una banca con l'esigenza di proteggere il valore che hanno per la banca le proprie informazioni riservate.

24. Va inoltre osservato che l'utilità delle informazioni dipende dalla misura in cui esse sono attuali. Poiché il profilo di rischio di un'istituzione può mutare rapidamente, presupposto per una reale trasparenza è la pubblicazione tempestiva delle informazioni rilevanti.

(ii) L'obiettivo della disciplina di mercato

25. L'efficacia dell'informativa al pubblico come mezzo per promuovere la sicurezza e la solidità delle banche dipende anche dal fatto che, sulla scorta delle informazioni pubblicate, gli operatori di mercato attuino comportamenti che favoriscono la stabilità finanziaria. Non sempre siffatti comportamenti possono essere dati per certi.

26. Ad esempio, se gli azionisti, i creditori e il mercato in generale sono persuasi che le autorità consentiranno a una banca in difficoltà di celare in tutto o in parte la sua situazione, o addirittura di dissimularla, è improbabile che essi considerino credibili le informazioni pubblicate. In questi casi gli operatori potrebbero cercare di compensare la mancanza di dati pubblici attendibili facendo maggiore affidamento su fonti di informazione indirette, come agenzie di rating, mass media o voci di mercato.

27. L'effetto dell'informativa al pubblico sulla disciplina di mercato può inoltre essere limitato qualora gli operatori economici ritengano di essere protetti da una "rete di sicurezza" ufficiale. L'informativa potrebbe poi avere un'efficacia ridotta nel caso delle banche con una forte base di depositi al dettaglio, poiché ai piccoli depositanti può difettare la competenza tecnica necessaria per valutare la situazione di una banca in base ai documenti di

¹ Il Comitato di Basilea ha presente che sono in corso numerose iniziative internazionali volte a migliorare la comparabilità dell'informativa di bilancio fra i vari paesi.

bilancio. In alcuni casi gli schemi di assicurazione dei depositi possono limitare ulteriormente l'incentivo di taluni depositanti a ritirare fondi da banche mal gestite.

28. Va aggiunto che vi possono essere differenze nella tolleranza al rischio fra i vari operatori di mercato, ad esempio fra i creditori e gli azionisti. Nel caso di una banca che si trovi sull'orlo del dissesto con un patrimonio già eroso, gli azionisti possono avere un interesse economico a tollerare o incoraggiare strategie rischiose, giacché avrebbero poco da perdere in caso di insuccesso di tali strategie, ma molto da guadagnare in caso di esito positivo. Pertanto, in questo caso gli azionisti non reagirebbero più alle informazioni fornendo incentivi alla disciplina.

29. Ma quand'anche il mercato eserciti un'appropriata disciplina, l'effetto sul comportamento di una banca dipende dalla struttura di incentivi presente all'interno dell'istituzione. Si presume che la disciplina di mercato si traduca in una pressione degli azionisti sul consiglio di amministrazione, e da questo sui livelli organizzativi inferiori, a porre in atto comportamenti prudenti. Ma in questa catena possono esservi elementi deboli. Ad esempio, la sanzione estrema a carico del management e dei dipendenti, ossia il licenziamento, potrebbe non uguagliare la severità della sanzione estrema a carico degli azionisti, ossia la perdita del capitale. Ciò può incentivare il management ad assumere rischi inappropriati a causa dei potenziali vantaggi in termini di remunerazione. Le condizioni di mercato possono essere tali da indurre una banca a offrire al management e al personale accordi remunerativi non del tutto compatibili con la sua solidità finanziaria di più lungo periodo. La corresponsione di generosi trattamenti di fine rapporto ai quadri direttivi può parimenti ridurre l'incentivo a un comportamento prudente.

30. Molti dei fattori che condizionano la risposta del mercato all'informativa pubblica originano da compromessi "politici" nella definizione del quadro istituzionale in cui operano i mercati finanziari e l'attività bancaria. Poiché la disciplina di mercato presuppone che depositanti, creditori e investitori abbiano un interesse economico a favorire le banche sicure e solide, i dispositivi che limitano il rischio cui sono esposte le loro controparti tenderanno a ridurre l'efficacia della disciplina stessa.

c) Potenziali svantaggi dell'informativa al pubblico

31. Nel promuovere la trasparenza, gli organi di vigilanza e le altre autorità pubbliche devono tenere conto degli svantaggi che l'informativa al pubblico può avere in determinate circostanze. Talvolta interesse privato e interesse pubblico possono non coincidere. In particolare, allorché il mercato percepisce che una banca si trova in posizione di debolezza,

esso può reagire in modo più brusco di quanto sarebbe desiderabile dal punto di vista delle autorità cui compete la tutela dei depositanti e il controllo del rischio sistemico. In mancanza di meccanismi o accordi irrevocabili di sostegno finanziario, la banca può fallire in seguito a crisi di liquidità, pur essendo solvibile in termini di patrimonio netto. La sfiducia del mercato verso una banca può propagarsi ad altre banche, determinando instabilità sistemiche. Peraltro, in un contesto di adeguata e costante trasparenza questo tipo di contagio ha minori probabilità di verificarsi. Inoltre, in molti paesi le banche sono già tenute a pubblicare in bilancio un insieme significativo di informazioni sulla loro situazione patrimoniale e reddituale, nonché sul profilo di rischio e sulle modalità di gestione del rischio, e i regolamenti della maggior parte delle borse valori richiedono alle banche quotate di comunicare prontamente al pubblico tutte le informazioni di rilevanza per il mercato.

32. Il fatto che la trasparenza informativa possa causare problemi quando una banca è in difficoltà non invalida l'assunto secondo cui la trasparenza incentiva le banche virtuose a continuare a condurre la propria attività in maniera sana ed efficiente. Inoltre, come osservato dianzi, la trasparenza induce verosimilmente a risolvere i problemi a uno stadio più precoce. Infine, alcuni sostengono che la pubblicazione di dati negativi da parte di una banca può persino avere un impatto positivo sul giudizio del mercato, nella misura in cui tale dimostrazione di trasparenza accresce la credibilità degli amministratori, migliorando così la fiducia degli operatori nei confronti dell'istituzione.

33. Un altro svantaggio potenziale dell'informativa al pubblico risiede nel costo che essa comporta. Spesso è difficile stabilire se il beneficio di informazioni addizionali compensa il loro costo. Una ragione è che gli oneri diretti per la produzione e diffusione delle informazioni, ossia il costo incrementale che comporta lo sviluppo, la messa in opera e il mantenimento di un sistema per produrre e pubblicare i dati richiesti, non sono sopportati dai potenziali fruitori dell'accresciuta trasparenza. Sebbene le autorità pubbliche diano sovente per scontati i benefici netti di una maggiore informativa, da alcuni studi risulta che i requisiti di trasparenza possono talvolta imporre costi ingenti. Nondimeno, in una banca ben gestita le informazioni rilevanti dovrebbero già essere disponibili internamente ed essere utilizzate dal management nella conduzione degli affari.

III. Il ruolo delle autorità di vigilanza nel migliorare la trasparenza

34. Il Comitato di Basilea ritiene che la trasparenza comporti significativi vantaggi dal punto di vista tanto della vigilanza quanto della stabilità finanziaria. Conseguentemente,

esso incoraggia i legislatori, le autorità di vigilanza bancaria e altri organismi contabili ad adoperarsi per promuovere una regolare informativa al pubblico di elevata qualità a un costo ragionevole. Vari sono i modi in cui le autorità di vigilanza possono contribuire ad accrescere la trasparenza promuovendo una migliore informativa al pubblico.

a) Ruolo delle autorità di vigilanza nel definire e influenzare i requisiti in materia di informativa al pubblico

35. Affinché possa essere tratto il massimo beneficio dall'informativa al pubblico, è nell'interesse degli organi di vigilanza e delle altre autorità pubbliche perseguire politiche che promuovano la comparabilità, la significatività, l'affidabilità e la tempestività delle informazioni pubblicate. Una regolare informativa di elevata qualità accresce la capacità degli operatori economici di distinguere le banche ad alto rischio da quelle fundamentalmente sicure e solide, e permette alla disciplina di mercato di operare con maggiore prontezza ed efficacia.

36. I vari organi di regolamentazione, fra cui in alcuni paesi le autorità di vigilanza bancaria, emanano norme e linee guida per promuovere un soddisfacente livello di trasparenza informativa e comparabilità. Anche laddove non hanno una competenza a fissare norme, le autorità di vigilanza bancaria possono svolgere un importante ruolo propositivo e consultivo nel processo di miglioramento dei principi e delle pratiche in materia di informativa al pubblico, come è stato dimostrato nell'ambito del lavoro condotto dallo stesso Comitato di Basilea per promuovere una migliore pubblicità delle informazioni per l'attività di negoziazione e in strumenti derivati².

37. In particolare, le autorità di vigilanza possono esercitare una funzione di guida, incoraggiando l'utilizzo nell'informativa al pubblico di definizioni e classificazioni adottate nelle segnalazioni di vigilanza. Queste ultime contengono normalmente informazioni armonizzate sull'attività bancaria e impiegano un linguaggio tecnico uniforme, facilitando così la comparazione dei dati. Ad esempio, come raccomandato nel rapporto congiunto del Comitato di Basilea e dello IOSCO sulla pubblicità delle informazioni per l'attività di negoziazione e in strumenti derivati, le banche possono utilizzare lo schema elaborato

² *“Pubblicità delle informazioni sull'attività di negoziazione e in strumenti derivati delle banche e delle società di intermediazione mobiliare”* (novembre 1995) e *“Survey of Disclosures about Trading and Derivatives Activities of Banks and Securities Firms”* (novembre 1996 e novembre 1997). I rapporti contengono raccomandazioni per un ulteriore miglioramento dell'informativa di bilancio delle grandi

congiuntamente dai due organismi come riferimento per il tipo di informazioni sull'attività in prodotti derivati da fornire nei documenti destinati al pubblico³. Le linee guida fissate dalle autorità di vigilanza possono inoltre facilitare nell'ambito del settore bancario la definizione di accordi su norme e procedure armonizzate, attenuando i problemi di coordinamento che le banche incontrano nel concordare standard comuni su base privata. Il concorso delle autorità di vigilanza al miglioramento dell'informativa al pubblico contribuirebbe a contenere i costi della trasparenza per il sistema bancario e ad accelerare il processo di convergenza in questo campo, processo che in assenza di stimoli esterni può essere alquanto laborioso.

38. Stante l'esigenza di trovare un giusto equilibrio fra l'interesse generale e gli oneri sopportati dalle aziende, nell'elaborare principi e linee guida in materia di informativa le autorità di vigilanza dovrebbero consultarsi con i rappresentanti del settore bancario e della professione contabile. Tale cooperazione è essenziale per definire standard soddisfacenti, concordemente accettati e tali da minimizzare il rischio di reazioni eccessive che potrebbero causare crisi di fiducia in periodi di tensione.

b) Divulgazione da parte delle autorità di vigilanza di informazioni bancarie

39. In molti sistemi di vigilanza le banche trasmettono alle autorità, sulla base di un rapporto coperto dal segreto d'ufficio, un volume di informazioni contabili e di altro genere più ampio di quello che la legge prevede per l'informativa al pubblico (per esempio, nei bilanci) o che le banche diffondono volontariamente (per esempio, per il tramite della stampa).

40. Le autorità di vigilanza possono utilizzare questo importante complesso di dati non soltanto per espletare i compiti loro demandati dalla legge, ma anche per ampliare le informazioni disponibili al pubblico. I vincoli di riservatezza implicano solitamente che le informazioni debbano essere diffuse in forma aggregata⁴. Le autorità di vigilanza hanno a

banche e società di intermediazione mobiliare. Essi sono stati redatti in collaborazione con il Comitato tecnico dell'International Organisation of Securities Commissions (IOSCO).

³ “*Schema informativo a fini di vigilanza sulle attività di negoziazione e in strumenti derivati*” (pubblicato nel maggio 1995 e aggiornato nel settembre 1998). Il documento presenta un catalogo di informazioni sull'attività in strumenti derivati e sui connessi rischi, che le autorità di vigilanza possono utilizzare per migliorare le segnalazioni di vigilanza, nonché uno schema minimo comune di informazioni sugli strumenti derivati negoziati in borsa e fuori borsa cui le autorità dovrebbero avere accesso. Tale documento è stato redatto in collaborazione con il Comitato tecnico dell'International Organisation of Securities Commissions (IOSCO).

⁴ In alcuni paesi le autorità di vigilanza pubblicano talune informazioni in loro possesso concernenti singole istituzioni, come le situazioni contabili periodiche trasmesse a fini di vigilanza e le esposizioni fuori bilancio.

disposizione vari modi per divulgare le informazioni acquisite dalle banche. Ad esempio, esse possono pubblicarle sotto forma di dati disaggregati in base a determinate caratteristiche delle operazioni (valuta, scadenza, localizzazione geografica e settori economici della clientela, ecc.), oppure elaborarle con metodologie più sofisticate per ricavare indici di bilancio e parametri statistici che evidenzino gli aspetti principali dell'operatività bancaria (struttura di bilancio, grado di patrimonializzazione, capacità reddituale, profili di rischio, ecc.).

41. Data l'importanza della trasparenza al fine di migliorare il funzionamento del mercato, si pone la questione se le autorità di vigilanza debbano rendere note anche informazioni su singole banche e/o i risultati delle proprie valutazioni sulla situazione patrimoniale e reddituale delle banche stesse. La pubblicazione di tutti i dati che le autorità di vigilanza ottengono od elaborano sulle singole banche non appare opportuna, per ragioni afferenti la stabilità del sistema bancario, l'efficienza e la sostanzialità, oltre che per motivi di riservatezza. Inoltre, essa potrebbe essere vietata dalla legge. Il compito delle autorità di vigilanza non consiste soltanto nel conoscere e giudicare la performance di una banca, ma anche nel prevenire e fronteggiare situazioni difficili conformemente al mandato di salvaguardare la stabilità del sistema bancario. Sarebbe in contrasto con tale mandato la completa pubblicazione dei giudizi espressi dalle autorità su singole istituzioni e degli eventuali piani predisposti per la risoluzione dei problemi accertati. Una potenziale reazione eccessiva del mercato ed effetti di contagio potrebbero vanificare gli sforzi delle autorità tesi a ripristinare in una banca in difficoltà le condizioni per una gestione sana e prudente. Per giunta, potrebbe venire pregiudicata la libertà di giudizio delle autorità di vigilanza a causa dei timori per il possibile impatto delle loro decisioni sul mercato. Infine, le autorità di vigilanza possono avere maggiori difficoltà a ottenere informazioni di natura riservata dalle banche qualora queste ultime temano una loro eventuale pubblicazione.

42. Nondimeno, le esigenze informative possono essere in parte soddisfatte se le banche rendono noti certi dati prodotti a fini di vigilanza in adempimento a prescrizioni legali o regolamentari, oppure sulla base di una decisione autonoma degli organi direttivi.

c) Verifica dell'osservanza dei requisiti di trasparenza informativa da parte delle autorità di vigilanza

43. Un altro modo in cui le autorità di vigilanza possono migliorare la trasparenza consiste nell'istituire efficaci meccanismi per verificare e imporre l'osservanza dei requisiti di informativa al pubblico. La credibilità dell'informativa viene indebolita se una banca che celi o dissimuli informazioni negative non è adeguatamente sanzionata. In alcuni paesi le autorità

di vigilanza bancaria e mobiliare e altri organi di controllo già oggi verificano regolarmente la qualità dell'informativa al pubblico delle banche e intraprendono azioni nei riguardi delle istituzioni che pubblicano informazioni insufficienti o fuorvianti, ad esempio convocando le banche in questione, informando il pubblico o infliggendo sanzioni pecuniarie.

44. Strumento essenziale per assicurare che siano generate informazioni affidabili all'interno di una banca è un rigoroso ed esteso sistema di controlli interni e di gestione del rischio, integrato da un'efficace funzione di revisione interna. L'attendibilità delle informazioni pubblicate può essere rafforzata dalla verifica dei revisori esterni. Pertanto, oltre a promuovere l'impiego di procedimenti rigorosi di controllo interno e di gestione del rischio, le autorità di vigilanza dovrebbero incoraggiare il costante miglioramento degli standard, dell'etica e della prassi nel processo di revisione.

IV. Esigenze informative delle autorità di vigilanza

45. Oltre ad avere un ruolo nella definizione di adeguati requisiti di trasparenza, gli organi di vigilanza sono anche utilizzatori delle informazioni fornite dalle banche. Un'efficace vigilanza bancaria presuppone l'acquisizione e l'analisi di dati per poter valutare la situazione economico-patrimoniale e il profilo di rischio delle singole istituzioni, nonché le condizioni del sistema bancario. Mentre nella Sezione II è stato descritto il ruolo dell'informazione nel favorire la disciplina di mercato, nella presente sezione viene considerato il ruolo dell'informazione ai fini della vigilanza prudenziale.

46. Le autorità di vigilanza ricevono le informazioni attraverso vari canali. In primo luogo, esse sono uno dei principali utilizzatori delle notizie contenute nei bilanci e nei rapporti valutativi degli analisti finanziari. In secondo luogo, nella maggior parte dei paesi l'autorità di vigilanza ha il potere di prescrivere alle banche l'invio di regolari segnalazioni di vigilanza. Tali informazioni rappresentano un importante complemento di quelle pubblicate, grazie alla loro tempestività, esclusività e rispondenza a specifiche esigenze conoscitive dei supervisori. Un'ulteriore fonte di dati è costituita dal controllo ispettivo in loco e dal processo di revisione esterna. Le evidenze così acquisite sono integrate con l'informativa pubblica e le segnalazioni di vigilanza, in modo da ottenere un quadro attuale e prospettico completo degli andamenti aziendali in termini di situazione economico-patrimoniale, operatività, profilo di rischio e modalità di gestione del rischio. Le autorità di vigilanza possono raccogliere dati anche attraverso accertamenti, revisioni e indagini ad hoc. Infine, esse possono altresì accedere a informazioni in possesso della banca stessa.

47. Le autorità di vigilanza utilizzano queste varie fonti di informazione in combinazioni diverse, a seconda della natura dei dati desiderati, del numero delle istituzioni vigilate, della loro dimensione e complessità, nonché delle caratteristiche del mercato e del quadro regolamentare. Quali che siano la tipologia e la combinazione dei metodi impiegati, è essenziale che le autorità di vigilanza ottengano informazioni tali da consentire loro di scoprire situazioni problematiche a uno stadio precoce e di individuare tendenze in relazione non soltanto a particolari istituzioni ma anche all'intero sistema bancario. Di regola ciò presuppone una qualche forma di sistema segnaletico.

48. Sebbene questo documento raccomandi alle autorità di vigilanza di incoraggiare attivamente il miglioramento dei requisiti dell'informativa al pubblico, nei paesi con mercati finanziari meno sviluppati l'obiettivo prioritario delle autorità di vigilanza deve essere l'istituzione di un sistema organico di segnalazioni di vigilanza. Nei riguardi delle banche il cui ricorso a mercati dinamici e competitivi è scarso o nullo la disciplina di mercato può infatti svolgere soltanto un ruolo assai limitato.

49. Le segnalazioni vengono impiegate dalle autorità di vigilanza in vari modi. In primo luogo, esse sono utilizzate per verificare l'osservanza dei requisiti prudenziali, quali l'adeguatezza patrimoniale e i limiti ai grandi fidi, e per individuare eventuali anomalie. Al fine di consentire un efficace controllo cartolare è necessario che le autorità di vigilanza ricevano le segnalazioni a intervalli di tempo regolari. Tali segnalazioni devono essere verificate periodicamente mediante accertamenti ispettivi in loco o revisori esterni. Sebbene anche i dati contenuti nei documenti pubblicati possano ovviamente essere di rilevanza per le autorità di vigilanza, le segnalazioni offrono solitamente elementi conoscitivi non disponibili al pubblico, come dati più analitici e recenti e informazioni esclusive. Le banche dovrebbero essere tenute a trasmettere segnalazioni di vigilanza su base periodica e a notificare tempestivamente alle autorità di vigilanza ogni fatto significativo. Le segnalazioni di vigilanza dovrebbero rendere possibile l'individuazione precoce di situazioni anomale, ancor prima che abbiano luogo gli accertamenti ispettivi o le revisioni esterne, permettendo così alle autorità di vigilanza di intervenire prontamente per evitare un aggravamento dei problemi.

50. Allo scopo di rendere minimi i costi addizionali a carico del settore bancario, le autorità di vigilanza dovrebbero, ove appropriato, utilizzare le informazioni che le banche producono per fini interni. Inoltre, dovrebbe essere ricercata la massima coerenza possibile fra i dati richiesti nelle segnalazioni di vigilanza e quelli che le istituzioni devono già fornire per soddisfare altri adempimenti informativi. Infine, le autorità di vigilanza dovrebbero

riconsiderare periodicamente le proprie esigenze conoscitive per determinare se talune segnalazioni possano essere eliminate.

51. Un livello minimo di armonizzazione internazionale delle segnalazioni di vigilanza, che tenga conto dei dati già prodotti a fini interni di gestione del rischio e dei requisiti di informativa al pubblico, contribuirebbe parimenti a limitare l'onere per il settore bancario. A tale scopo, il Comitato di Basilea, congiuntamente allo IOSCO, ha pubblicato nel 1995 il documento *Schema informativo a fini di vigilanza sulle attività di negoziazione e in strumenti derivati*, che contiene uno schema comune minimo di informazioni sugli strumenti derivati negoziati in borsa e fuori borsa, a cui le autorità di vigilanza dovrebbero avere accesso. Nel 1998 il documento è stato aggiornato alla luce dell'innovazione finanziaria e dei progressi compiuti nella gestione del rischio connesso con l'attività di negoziazione e in prodotti derivati, specie per quanto riguarda il rischio di mercato.

52. Le caratteristiche e la tipologia delle informazioni di cui si tratta nelle pagine che seguono, pur essendo spesso discusse nel contesto dell'informativa al pubblico, sono molto importanti anche a fini di vigilanza. Esse sono infatti necessarie per poter comprendere e valutare la situazione economico-patrimoniale, il profilo di rischio, le modalità di gestione del rischio e la struttura organizzativa di una banca. Pertanto, gli attributi qualitativi e quantitativi descritti nelle sezioni seguenti dovrebbero trovare riscontro nelle segnalazioni di vigilanza.

V. Caratteristiche qualitative di un'informativa trasparente

53. In questo documento la trasparenza viene definita come pubblicazione di informazioni affidabili e tempestive che permettano ai fruitori delle informazioni stesse di compiere una valutazione accurata della situazione patrimoniale e reddituale, dell'operatività, del profilo di rischio e delle procedure di gestione del rischio di una banca. Tali caratteristiche⁵ sono:

- completezza;
- significatività e tempestività;
- affidabilità;

⁵ Questi concetti sono trattati nella letteratura contabile e nelle direttive nazionali e internazionali in materia, come ad esempio: *International Accounting Standard (IAS) No. 1* (revisione 1998), *IASC Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements*, Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA) Handbook Section 1000 on Financial Statement Concepts; *Exposure Draft Statement of Principles for financial reporting*, UK Accounting Standards Board; *Statements of Financial Accounting*, U.S. Financial Accounting Standards Board (FASB), Concepts No. 2 and 5; e talune disposizioni delle Direttive contabili della UE.

- comparabilità;
- rilevanza.

a) Completezza

54. Affinché gli operatori di mercato e gli altri utilizzatori delle informazioni possano formulare un giudizio fondato sulla situazione di una banca, occorre che tali informazioni siano complete. Spesso ciò implica l'aggregazione, il consolidamento e l'analisi di dati relativi a diverse aree operative ed entità legali.

55. Se una banca effettua operazioni che ricadono sotto la giurisdizione di differenti organi di vigilanza, oppure se talune affiliate non sono soggette a supervisione, le autorità dovrebbero discutere con le aziende vigilate il modo in cui possono essere acquisite le informazioni necessarie per avere un quadro completo e aggiornato dei rischi inerenti all'insieme delle attività. Le autorità di vigilanza bancaria dovrebbero cercare di ottenere i dati relativi a tali attività su una base consolidata, pur avendo riguardo alle distinzioni legali fra le filiazioni e alla necessità di ricevere informazioni riassuntive sulle principali aree e unità operative all'interno del gruppo bancario.

b) Significatività e tempestività

56. Per essere utili le informazioni devono essere significative ai fini delle decisioni economiche degli utilizzatori. Un'informazione è significativa per gli operatori di mercato se li facilita nel valutare i presumibili rischi e rendimenti connessi con l'investimento o il deposito di fondi in una banca, o con un altro tipo di esposizione verso l'istituzione, nonché la futura situazione economico-patrimoniale della banca stessa. Un'informazione è significativa per le autorità di vigilanza se è loro di ausilio nel valutare la sicurezza e la solidità di una banca.

57. Per essere significative, le informazioni devono inoltre essere attuali. Esse dovrebbero essere rese note con frequenza e tempestività sufficienti a fornire un quadro significativo dell'istituzione, del suo profilo di rischio e della sua efficacia nella gestione del rischio.

c) Affidabilità

58. Le informazioni devono essere affidabili. In particolare, esse dovrebbero fornire un'immagine fedele di ciò che intendono rappresentare o di ciò che ragionevolmente si può presumere debbano rappresentare. Inoltre, per essere attendibili, le informazioni devono

rispecchiare la sostanza dei fatti e delle transazioni, e non meramente la loro forma giuridica, ed essere verificabili, neutre (cioè esenti da errori o distorsioni sostanziali), prudenti e complete in ogni aspetto sostanziale. La completezza entro i limiti posti dai vincoli di sostanzialità e di costo è di particolare importanza, poiché un'omissione può rendere le informazioni false o fuorvianti.

59. In alcuni casi le banche potrebbero dover soppesare il criterio della rilevanza a fronte di quello dell'affidabilità. Ad esempio, i dati prospettici, come le previsioni di utili futuri, possono essere di grande rilevanza, ma difettare di affidabilità, mentre il contrario vale probabilmente per i dati storici. Inoltre, dato che le banche sono oggi in grado di modificare rapidamente il proprio profilo di rischio, la tempestività delle informazioni è essenziale ai fini della loro rilevanza. D'altra parte, uno dei principali metodi per accertare l'affidabilità delle informazioni – la revisione esterna – tende a ritardarne la diffusione.

d) Comparabilità

60. Un altro requisito essenziale delle informazioni è la comparabilità. Per le autorità di vigilanza, gli operatori di mercato e gli altri fruitori delle informazioni è necessario che queste siano raffrontabili a livello di istituzioni e di paesi, nonché nel tempo. Ciò implica che una banca applichi politiche contabili coerenti nei diversi periodi e criteri e metodi di misurazione uniformi per le voci correlate. Non dovrebbero essere apportati cambiamenti alle politiche contabili, salvo che essi siano comprovatamente opportuni, ad esempio in seguito a modifiche della normativa in materia. Ad ogni modo, i cambiamenti e gli effetti che ne derivano dovrebbero essere dovutamente esplicitati. La comparabilità dei dati fra le diverse banche e i diversi paesi consente agli utilizzatori di valutare la situazione patrimoniale e reddituale di una banca in relazione alle altre istituzioni, mentre la comparabilità nel tempo è necessaria per individuare le linee evolutive di tali profili aziendali. Allo scopo di facilitare l'osservazione delle tendenze, i bilanci dovrebbero fornire dati numerici comparativi per uno o più periodi contabili precedenti.

e) Rilevanza

61. I bilanci delle banche dovrebbero presentare separatamente ciascuna voce rilevante. Un'informazione è rilevante se la sua omissione o errata indicazione può modificare o influenzare il giudizio o la decisione di un utilizzatore che si basi su tale informazione. Informazioni non pubblicate in quanto non rilevanti potrebbero nondimeno esserlo ai fini della gestione interna del rischio e/o degli accertamenti di vigilanza. Le informazioni di

questo tipo dovrebbero essere disponibili nelle banche vigilate e nelle loro affiliate importanti ed essere accessibili alle autorità di vigilanza.

VI. Raccomandazioni per rafforzare la trasparenza bancaria

62. Il Comitato di Basilea raccomanda che ogni banca, in bilancio e negli altri documenti pubblici, fornisca informazioni aggiornate tali da facilitare il giudizio degli operatori economici sulla situazione dell'istituto. Il Comitato ha individuato le seguenti sei aree segnaletiche, per ciascuna delle quali dovranno essere fornite informazioni chiare e adeguatamente analitiche, affinché sia conseguito un soddisfacente livello di trasparenza:

- redditività;
- situazione finanziaria (patrimonio, solvibilità e liquidità);
- strategie e procedure di gestione del rischio;
- esposizione al rischio (rischio di credito, di mercato, di liquidità, operativo, legale e di altra natura);
- politiche contabili;
- principali informazioni su posizione di mercato e struttura organizzativa.

63. La portata e il contenuto delle informazioni fornite, nonché il loro livello di disaggregazione e di analiticità dovrebbero corrispondere alla dimensione e alla natura delle operazioni effettuate dalla banca. Inoltre, i metodi di misurazione dipenderanno dagli standard contabili applicabili.

64. Il compito di valutare la situazione delle banche è parte integrante della funzione di vigilanza prudenziale, e pertanto il Comitato di Basilea incoraggia le autorità di vigilanza ad avere accesso a informazioni adeguate e tempestive in ordine alle sei aree segnaletiche sopra indicate. In alcuni casi le autorità potranno desiderare di ottenere parte dei dati in una forma più analitica di quella normalmente prevista per il bilancio. Nei paesi con mercati finanziari meno sviluppati è presumibile che esse debbano istituire un sistema di segnalazioni di vigilanza più ricco, che copra le suddette sei aree segnaletiche, al fine di compensare eventuali inadeguatezze nell'informativa al pubblico.

65. Queste raccomandazioni sono di portata generale. All'interno di ciascuna area segnaletica può essere richiesto un più elevato grado di dettaglio, tenuto conto anche della natura delle attività svolte dall'istituzione. In futuro il Comitato di Basilea potrà fornire linee guida più specifiche per alcune delle aree suddette. Come menzionato dianzi, il Comitato di Basilea, insieme con il Comitato tecnico dello IOSCO, ha già pubblicato raccomandazioni più

dettagliate in materia di informativa al pubblico per l'attività di negoziazione e in strumenti derivati delle banche e delle società di intermediazione mobiliare.

a) Redditività

66. Sia gli operatori di mercato che le autorità di vigilanza necessitano di informazioni sui profili economici di una banca. Tali informazioni, e in particolare quelle concernenti la redditività e la sua variabilità nel tempo, sono necessarie per valutare l'evoluzione potenziale della situazione finanziaria e la capacità futura di rimborsare depositi e altre passività, di distribuire utili agli azionisti e di accrescere il patrimonio. I dati sugli utili e le perdite e sulle relative componenti riferiti all'esercizio in corso e a quelli precedenti consentono di formulare previsioni circa la redditività e il "cash flow" futuri. Essi permettono inoltre di giudicare l'efficienza con cui la banca ha impiegato le proprie risorse. Fra le informazioni utili figurano indicatori quantitativi di redditività, disaggregazioni di costi e ricavi, nonché analisi e commenti del management sui risultati della gestione.

67. Per valutare la redditività di una banca è essenziale disporre di una scomposizione dei proventi e degli oneri. Tale informazione è necessaria per poter giudicare la qualità degli utili di una banca, per individuare le cause di eventuali variazioni della redditività da un esercizio all'altro e per raffrontare il risultato economico con quello di altre istituzioni. Il tipico supporto informativo è il conto economico, nel quale sono riportati i proventi e gli oneri suddivisi per tipologia o per area funzionale. Il conto economico comprende solitamente le voci interessi attivi e passivi, commissioni e provvigioni, altri proventi di gestione, costi operativi, rettifiche di valore su crediti, eventuali oneri e proventi straordinari, oneri fiscali e utile netto. La nota integrativa relativa al conto economico fornisce ulteriori dettagli delle principali voci di costo e di ricavo. Per poter valutare la costanza nel tempo dei profitti è essenziale che venga esplicitato l'impatto prodotto sul risultato d'esercizio dall'acquisizione o dalla dismissione di linee di prodotto. Fra i parametri essenziali figurano la redditività del patrimonio netto (ROE), la redditività degli impieghi (ROI), il margine d'interesse (margine d'interesse sulla consistenza media degli impieghi fruttiferi) e il rapporto costi/ricavi.

68. Le informazioni concernenti le diverse aree operative e geografiche sono di ausilio nell'analisi dei risultati pregressi e nella stima delle prospettive future. Gli utilizzatori di informazioni finanziarie possono avere una migliore cognizione della performance complessiva di una banca se quest'ultima specifica il contributo relativo delle differenti attività e regioni. In particolare, queste informazioni permettono di valutare il grado di diversificazione presente nell'operatività della banca e l'incidenza di specifici segmenti di

attività e regioni che possono essere considerati a più elevato rischio. Inoltre, esse evidenziano meglio l'impatto potenziale di significativi cambiamenti economici, causati ad esempio da turbative regionali, sulla situazione complessiva della banca.

69. Il management ha necessariamente una conoscenza più approfondita dell'attività della banca rispetto agli operatori esterni. Di conseguenza, esso può fornire preziosi elementi conoscitivi sia al mercato che alle autorità di vigilanza descrivendo i principali fattori che hanno influito sul risultato economico dell'esercizio, spiegando le cause delle variazioni rispetto agli esercizi precedenti e indicando gli aspetti che a suo giudizio avranno un influsso rilevante sul profilo reddituale futuro dell'istituzione.

70. In numerosi paesi esiste una normativa contabile che disciplina la presentazione e il contenuto delle informazioni sulla redditività. Legislatori, autorità amministrative e altri organismi professionali contabili, nazionali e internazionali, hanno emanato direttive in materia che dovrebbero essere assunte come riferimento per individuare le informazioni appropriate e per comprendere le ragioni della loro utilità.

b) Situazione finanziaria (patrimonio, solvibilità e liquidità)

71. Gli operatori di mercato e le autorità di vigilanza necessitano di informazioni sulla situazione finanziaria di un'istituzione. Queste informazioni sono utili al fine di valutare la capacità dell'azienda di onorare puntualmente le proprie obbligazioni finanziarie. I dati riguardanti la natura e l'ammontare di attività, passività, garanzie, impegni e patrimonio netto, sia come grandezze puntuali sia come medie di periodo (con l'indicazione della loro struttura per scadenza o data di revisione dei tassi d'interesse) sono necessari per poter giudicare la liquidità e la solvibilità di una banca e, in ultima analisi, la sua solidità patrimoniale attuale e prospettica. I dati sulla consistenza e sulle modalità di determinazione delle rettifiche di valore su crediti sono importanti al fine di valutare la capacità dell'istituzione di sopportare perdite.

72. Per poter giudicare la situazione finanziaria di un'istituzione è essenziale poter disporre di una scomposizione dell'attivo, del passivo e del patrimonio in base alla tipologia degli elementi costitutivi. Il supporto informativo tipico della situazione finanziaria è costituito da uno stato patrimoniale in cui sono specificate le varie categorie di attività, passività e mezzi propri. Lo stato patrimoniale prevede di regola voci separate per i crediti, i titoli (non immobilizzati e immobilizzati), le immobilizzazioni materiali (ad esempio, gli immobili di proprietà), le immobilizzazioni immateriali (ad esempio, l'avviamento), i debiti (a breve e a lungo termine). Le informazioni "fuori bilancio" possono includere il valore

nozionale e il “fair value” (o costo di sostituzione) relativi a impegni e rischi e alle altre operazioni fuori bilancio. In nota integrativa possono essere fornite ulteriori notizie significative per gli utilizzatori sulle voci di stato patrimoniale, come ad esempio il “fair value” del portafoglio di negoziazione, dei crediti, dei depositi e di altre poste.

73. Per l’analisi della situazione finanziaria di una banca sono inoltre importanti le informazioni sul patrimonio di vigilanza e le sue componenti (patrimonio di classe 1, classe 2 e classe 3, se applicabile, attività ponderate in base al rischio, coefficiente patrimoniale ponderato) e sul patrimonio netto (rapporto indebitamento/patrimonio netto, vincoli alla distribuzione di utili, ecc.). I dati concernenti le variazioni nella consistenza e composizione del patrimonio, compresa l’incidenza degli utili, dei dividendi e degli aumenti di capitale, sono importanti al fine di poter valutare il margine disponibile per assorbire eventuali perdite future, nonché le potenzialità di crescita della banca oltre il breve termine. I commenti e le analisi del management sulla situazione finanziaria dell’azienda e sulla sua dinamica consentono al mercato di avere una cognizione più chiara e di formulare previsioni basate su questi elementi conoscitivi.

74. Le informazioni circa la natura e l’ammontare delle attività costituite in garanzia, per esempio a fronte di depositi, di altre passività e di fidejussioni, nonché sull’ammontare delle passività garantite, sono parimenti utili per valutare la situazione finanziaria di una banca e in particolare l’esigibilità delle ragioni di credito verso la banca nel caso di una sua liquidazione.

75. Così come per la redditività, in molti paesi è presente un’ampia regolamentazione contabile sulla presentazione e sul contenuto dell’informativa al pubblico per quanto concerne la situazione finanziaria. Anche in questa materia i legislatori, le autorità di controllo e gli organismi professionali contabili, nazionali e internazionali, hanno emanato direttive che possono essere assunte a modello.

c) Strategie e procedure di gestione del rischio

76. Gli operatori di mercato e le autorità di vigilanza necessitano di informazioni sulle strategie e procedure adottate da una banca per gestire e controllare i rischi. La gestione del rischio rappresenta infatti un elemento essenziale ai fini del giudizio sulla futura capacità patrimoniale e reddituale della banca e sull’efficacia della sua gestione.

77. Le informazioni fornite a tale riguardo possono consistere in illustrazioni dei principi generali cui si ispirano la gestione del rischio, le politiche e metodologie adottate, il modo in cui i rischi sorgono e sono controllati, nonché il modo in cui viene fatto uso di

strumenti derivati per la gestione delle esposizioni. Può anche essere utile descrivere la struttura organizzativa preposta alla gestione del rischio, le modalità di misurazione e monitoraggio (ad esempio, modelli, tecnica del “value at risk”, simulazioni, “credit scoring”, allocazione del capitale, ecc.), i processi di controllo e di validazione dei modelli, stress testing, back testing, l’utilizzo di strumenti di contenimento del rischio (garanzie reali e personali, accordi di compensazione, gestione delle concentrazioni), i limiti (massimali di fido, limiti al rischio di mercato, ecc.) e il vaglio periodico delle esposizioni.

78. Per una banca può essere particolarmente impegnativo preservare la trasparenza di fronte al continuo affinamento dei metodi di gestione del rischio. Le banche dovrebbero sforzarsi di continuare a fornire informazioni significative affinché il pubblico possa comprendere le tecniche e le misure progressivamente adottate in questo ambito.

79. Oltre alle linee strategiche generali dovranno essere illustrate anche le strategie specifiche di gestione del rischio applicate alle singole esposizioni assunte. Questo aspetto è trattato nella sezione seguente.

d) Esposizione al rischio

80. Gli operatori di mercato e le autorità di vigilanza necessitano di informazioni qualitative e quantitative sulle esposizioni al rischio di una banca, fra cui le strategie adottate per gestire il rischio e l’efficacia di tali strategie. Insieme ai dati sulla situazione finanziaria, queste informazioni consentono di giudicare la forza finanziaria e la vitalità dell’istituzione e, di conseguenza, la sua capacità di mantenersi operativa in periodi critici. Il profilo di rischio di una banca, ossia l’insieme dei rischi insiti nelle sue operazioni in bilancio e fuori bilancio, unitamente alla sua propensione al rischio, costituisce un utile elemento informativo per stimare la stabilità della situazione finanziaria dell’azienda e la sensibilità della sua capacità di reddito di fronte a mutamenti nelle condizioni di mercato. Inoltre, la conoscenza della natura e dell’entità delle esposizioni di una banca permette di valutare se la sua redditività è adeguata ai rischi da essa assunti.

81. La pubblicazione di informazioni sul rischio è di ausilio nello stimare l’ammontare, la distribuzione temporale e il grado di certezza dei futuri “cash flows”. Dato il dinamismo dei mercati finanziari in cui operano le banche e l’impatto della crescente concorrenza globale e dell’innovazione tecnologica, il profilo di rischio di un’istituzione può modificarsi molto rapidamente. Pertanto, gli utilizzatori di informazioni finanziarie devono potersi basare su misure dell’esposizione al rischio che mantengano la loro significatività nel

tempo e rispecchino con accuratezza la sensibilità ai mutamenti delle sottostanti condizioni di mercato.

82. Tradizionalmente l'informativa bancaria si concentra sul rischio di credito e sui rischi di mercato (quali il rischio di tasso d'interesse e il rischio di cambio) e, in minor misura, sul rischio di liquidità. Nel descrivere ciascuna di queste aree di rischio, una banca dovrebbe presentare informazioni qualitative (ad esempio, strategie di gestione) e quantitative (ad esempio, dati sulle posizioni) tali da permettere agli utilizzatori di comprendere la natura e l'entità di tali esposizioni. Dovrebbero inoltre essere forniti dati comparativi tratti dagli esercizi precedenti, affinché possano essere osservate le linee evolutive delle esposizioni sottostanti.

83. Altre fattispecie di rischio, come il rischio operativo, legale e strategico, seppure meno facilmente quantificabili, possono essere di elevata significatività. Dovrebbero pertanto essere pubblicate informazioni qualitative sulla natura e sulle modalità di gestione di questi tipi di rischio.

(i) *Rischio di credito*

84. Per molte istituzioni il rischio di credito rappresenta l'esposizione più importante. Sebbene questo tipo di rischio sorga principalmente in relazione al portafoglio prestiti, esso è presente anche nel portafoglio titoli (immobilizzati e non immobilizzati) e in altre attività bancarie (ad esempio, titolarizzazione di attività, crediti interbancari, depositi overnight).

85. L'informativa dovrebbe consentire agli utilizzatori di conoscere l'entità complessiva e le componenti più importanti dell'esposizione al rischio di credito, nonché di comprendere il modo in cui l'istituzione gestisce tale rischio e la misura in cui le strategie adottate sono efficaci.

86. A fini di trasparenza, una banca dovrebbe fornire informazioni descrittive concernenti le aree di attività che generano rischio di credito, le strategie adottate per tali aree, e la natura e composizione delle esposizioni che ne derivano. Sono ad esempio utili informazioni che illustrino le strategie gestionali, i procedimenti di gestione del rischio e i controlli interni relativi alle operazioni che originano rischio di credito. Dovrebbero inoltre essere fornite informazioni quantitative sulle posizioni lorde (ad esempio, crediti, portafoglio titoli, posizioni fuori bilancio), sulla tipologia delle controparti (ad esempio, banche, imprese private e pubbliche; esposizioni sull'interno e sull'estero; attività subordinate; esposizioni garantite e non garantite) e sulle concentrazioni di rischio rilevanti. Sono utili anche dati

sull'esposizione creditizia potenziale sottostante ai contratti derivati in essere, poiché tale esposizione può variare rapidamente e in misura consistente.

87. L'informativa sulla qualità dei prestiti, dei titoli immobilizzati e di altre esposizioni creditizie significative può fornire importanti elementi conoscitivi circa la potenziale redditività futura dell'istituzione. Fra le informazioni quantitative dovrebbero figurare anche l'ammontare dei crediti e delle altre attività anomale, la struttura per età dei crediti e di altre attività scadute, le concentrazioni creditizie e la distribuzione delle esposizioni in base alla qualità della controparte. Dovrebbero inoltre essere fornite informazioni circa le rettifiche di valore su crediti e la loro variazione da un esercizio all'altro.

88. L'esposizione di una banca al rischio di credito può essere meglio compresa se l'istituzione rende note le proprie strategie di gestione del rischio. Ad esempio, le informazioni sul ricorso a garanzie reali e personali, sull'impiego di tecniche di "credit scoring" e di modelli per la misurazione del rischio di portafoglio e sull'organizzazione della funzione di controllo del rischio di credito, e analoghe indicazioni circa le misure adottate per gestire le esposizioni creditizie, forniscono un supporto informativo utile per la valutazione del profilo di rischio della banca. Parimenti utili sono le informazioni sui massimali di fido e sui rating creditizi interni.

(ii) *Rischio di mercato*

89. Così come per il rischio di credito, una banca dovrebbe fornire informazioni sia quantitative che qualitative circa la sua esposizione al rischio di mercato. Quest'ultimo sorge in relazione a possibili movimenti sfavorevoli dei prezzi di mercato, come tassi d'interesse, tassi di cambio, quotazioni azionarie, corsi delle materie prime. L'informativa per ciascuna di queste categorie di rischio dovrebbe essere commisurata al grado di esposizione di ciascuna banca.

90. Poiché il *rischio di tasso d'interesse* assume particolare rilevanza per le banche, il management dovrebbe fornire informazioni quantitative dettagliate riguardanti la natura e la consistenza di attività, passività e posizioni fuori bilancio sensibili alle variazioni dei tassi d'interesse. Nell'area dell'intermediazione creditizia costituiscono elementi conoscitivi utili l'incidenza relativa delle esposizioni a tasso fisso e a tasso variabile, i margini di interesse realizzati, la durata finanziaria e il rendimento effettivo delle attività e delle passività. In tale contesto dovrebbero anche essere individuate le varie categorie di attività e passività con i guadagni e le perdite corrispondenti.

91. L’informativa dovrebbe inoltre esplicitare il grado di sensibilità dell’attivo e del passivo ai movimenti dei tassi d’interesse. Ad esempio, informazioni circa gli effetti di una determinata variazione dei tassi d’interesse (aumento o diminuzione) sul valore delle attività, delle passività e del patrimonio netto potrebbero fornire un utile indicatore sintetico dell’esposizione al rischio dell’istituzione.

92. Al fine di facilitare la comprensione dell’esposizione al *rischio di cambio*, le banche dovrebbero fornire dati aggregati per le posizioni in cambi più significative, articolate per valuta e distinte in posizioni coperte e posizioni scoperte. Sono altresì utili le informazioni sugli investimenti in filiazioni estere (rischio di conversione valutaria). Tali dati quantitativi dovrebbero essere integrati con spiegazioni riguardanti la natura dell’esposizione valutaria, la sua dinamica nel tempo, gli effetti di variazioni dei cambi sul bilancio, l’impatto delle operazioni valutarie sul risultato economico e l’efficacia delle strategie di gestione (copertura) del rischio.

93. Per le maggiori istituzioni l’informativa può includere dati riassuntivi sull’esposizione al rischio di mercato basati sui concetti di “value-at-risk” (VAR) o di “earnings-at-risk” (EAR). Normalmente le misure in termini di VAR o di EAR sono riferite al rischio di interesse e di cambio, ma questi modelli possono essere impiegati anche per sintetizzare il rischio di mercato relativo alle posizioni in azioni e in merci. Fra i dati specifici collegati ai modelli in questione figurano l’esposizione su base giornaliera, settimanale o mensile, l’esposizione massima e minima, l’esposizione di fine periodo. Affinché possano essere meglio comprese le informazioni generate dai modelli, dovrebbero essere esplicitate anche le ipotesi di calcolo sottostanti (livello di confidenza, periodo di detenzione, ecc.). Un grafico dei profitti o delle esposizioni su base giornaliera durante il periodo considerato può facilitare la comprensione della variabilità del rischio di mercato.

(iii) Rischio di liquidità

94. Per liquidità si intende la capacità di una banca di disporre dei fondi necessari per far fronte ai propri impegni. Per consentire agli operatori di mercato di valutare la sua esposizione al rischio di liquidità, la banca dovrebbe fornire informazioni sulle sue attività liquide disponibili, nonché sulle fonti e sugli impieghi dei fondi. Ad esempio, l’indicazione delle attività a breve (contante e valori assimilabili, pronti contro termine attivi e crediti interbancari) e delle passività a breve (depositi e altri debiti a vista e a breve termine verso clientela ed enti creditizi, pronti contro termine passivi) permette di ottenere un quadro di base del profilo di liquidità dell’istituzione. Il rendiconto delle variazioni di liquidità

evidenzia le fonti e gli impieghi delle risorse liquide e fornisce un'indicazione della capacità della banca di generare internamente attività disponibili. Per la valutazione del grado di liquidità di una banca sono utili i dati circa le concentrazioni di depositanti e di altri prestatori di fondi, la struttura per scadenze dei depositi e di altre passività e la consistenza degli impieghi garantiti. Un ulteriore apporto conoscitivo in ordine al potenziale impatto del rischio di liquidità può essere fornito da descrizioni sulla varietà delle fonti di finanziamento attivabili e sui piani di emergenza predisposti.

(iv) *Rischi operativo e legale*

95. Le banche dovrebbero anche pubblicare informazioni riguardanti la loro esposizione ai rischi operativo e legale. Per quanto concerne il rischio operativo, dovrebbero essere descritti i principali fattori di rischio e i problemi specifici (ad esempio, l'anno 2000) ritenuti di particolare rilevanza. A riguardo del rischio legale, l'informativa dovrebbe comprendere una descrizione delle questioni legali (per esempio il contenzioso pendente), accompagnata da stime delle obbligazioni potenziali. Dovrebbero inoltre essere forniti ragguagli sul modo in cui la banca gestisce e controlla queste fattispecie di rischio.

e) *Politiche contabili*

96. Gli operatori di mercato e le autorità di vigilanza necessitano di informazioni sui criteri contabili adottati nella redazione dei bilanci. I principi, le metodologie e le procedure contabili presentano differenze non soltanto fra i paesi, ma anche fra le banche del medesimo paese. Di conseguenza, per poter interpretare correttamente i dati di bilancio, gli utilizzatori hanno l'esigenza di conoscere il modo in cui sono computate le varie voci. La descrizione delle politiche contabili su cui sono basati i conti del bilancio consente agli utilizzatori di formulare giudizi fondati sulla situazione economico-patrimoniale della banca.

97. L'informativa sulle politiche contabili dovrebbe comprendere i criteri generali, gli eventuali cambiamenti apportati nelle politiche contabili, i metodi di consolidamento, i criteri e i metodi applicati per accertare il deterioramento dei crediti e per contabilizzare gli interessi e le perdite sui crediti deteriorati, i criteri seguiti per determinare le svalutazioni analitiche e forfettarie dei crediti e per contabilizzare costi e ricavi, i criteri di valutazione (per i titoli non immobilizzati e immobilizzati, i crediti, le immobilizzazioni materiali e immateriali, le passività, ecc.), i criteri in materia di rilevazione ed eliminazione delle partite in bilancio, titolarizzazione, operazioni in cambi, commissioni sui prestiti, premi e sconti, operazioni

pronti contro termine, prestito titoli, immobili, imposte, strumenti derivati (a fini di copertura e non, perdite).

f) Principali informazioni su posizione di mercato e struttura organizzativa

98. Per poter valutare in modo accurato l'informativa che illustra la situazione economico-patrimoniale, i profili di rischio e le strategie di gestione del rischio di una banca, gli operatori di mercato e le autorità di vigilanza necessitano di informazioni basilari sul tipo di operatività e sulla struttura organizzativa dell'istituzione. Tali informazioni possono contribuire a fornire l'angolo visuale e il contesto appropriato per comprendere l'attività da essa svolta. Ad esempio, l'informativa del management sul posizionamento della banca nei mercati in cui essa opera, sulle strategie perseguite e sui progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi strategici forniscono importanti elementi di giudizio a riguardo delle prospettive future dell'azienda.

99. Le informazioni sull'organizzazione di una banca, in termini di struttura sia legale che funzionale, permettono di conoscere meglio la sua base operativa e la sua capacità di fare fronte a cambiamenti nelle condizioni di mercato. Esse possono inoltre fornire un'indicazione dell'efficienza e della solidità complessiva dell'istituzione. Di conseguenza, è opportuno che vengano fornite informazioni sulla struttura del consiglio di amministrazione (per esempio, dimensione e composizione, comitati) e dell'alta direzione (attribuzioni, linee gerarchiche) e sulla struttura organizzativa di base (linee funzionali, assetto legale). Dovrebbero inoltre essere specificati i requisiti personali e professionali in possesso dei membri del consiglio e dell'alta direzione. Questi dati possono essere utili per valutare il presumibile andamento dell'istituzione in presenza di tensioni finanziarie o di mutamenti nel quadro economico e concorrenziale.

100. Le informazioni sulla struttura di incentivi e sulle politiche retributive (emolumenti ai quadri direttivi, gratifiche in denaro o in azioni societarie commisurate ai risultati aziendali, ecc.) consentono di giudicare se e in quale misura i dirigenti e il personale sono incentivati ad assumere rischi eccessivi. In questo contesto possono essere utili ragguagli sintetici sulla filosofia di base e sulla politica seguite per la remunerazione dei quadri direttivi e del personale, sul ruolo del consiglio di amministrazione nel fissare le retribuzioni e sul livello delle medesime.

101. Inoltre, una banca dovrebbe fornire informazioni circa la natura e la portata delle operazioni effettuate con filiazioni e soggetti collegati. Questi dati aiutano a individuare relazioni che potrebbero influire positivamente o negativamente sulla sua situazione

economico-patrimoniale, nonché a valutare la misura in cui questa è sensibile agli andamenti delle affiliate (rischio di contagio).

102. Infine, ciascuna banca dovrebbe essere pronta a fornire informazioni di carattere generale che consentano agli operatori di mercato e alle autorità di vigilanza di comprendere nelle linee generali la sua specifica cultura aziendale. Come già accennato dianzi, le banche dovrebbero mostrare un approccio innovativo nei riguardi sia del contenuto sia del modo di presentazione dell'informativa.

VII. Conclusioni

103. Il Comitato di Basilea ritiene che la trasparenza bancaria sia della massima importanza. Gli operatori finanziari possono assecondare gli sforzi delle autorità di vigilanza se hanno accesso a informazioni aggiornate e affidabili che consentano loro di giudicare le attività svolte da una banca e i rischi che queste comportano. A tale fine, le banche e le autorità di vigilanza devono assicurare che sia fornita un'adeguata informativa al pubblico.

104. Per realizzare la trasparenza, in bilancio e negli altri documenti pubblici, ogni banca dovrebbe fornire informazioni aggiornate tali da facilitare il giudizio degli operatori economici sulla situazione dell'istituto. Il presente documento individua le seguenti sei aree segnaletiche, per ciascuna delle quali dovranno essere fornite informazioni chiare e adeguatamente analitiche, affinché sia conseguito un soddisfacente livello di trasparenza:

- redditività;
- situazione finanziaria (patrimonio, solvibilità e liquidità);
- strategie e procedure di gestione del rischio;
- esposizione al rischio (rischio di credito, di mercato, di liquidità, operativo, legale e di altra natura);
- politiche contabili;
- principali informazioni su posizione di mercato e struttura organizzativa.

105. Il documento descrive inoltre il tipo di informazioni utili per ciascuna delle suddette aree. Gli organi di vigilanza e le altre autorità pubbliche dovrebbero incentrare i propri sforzi nel promuovere elevati standard in materia di informativa, tenendo conto delle raccomandazioni espresse in questo documento, e nel predisporre meccanismi che assicurino la conformità con tali standard.

106. Il Comitato di Basilea ritiene che la trasparenza sia un elemento essenziale di un sistema bancario vigilato efficacemente, sicuro e solido. Il Comitato continuerà a promuovere

la trasparenza, anche attraverso l'elaborazione di linee guida più particolareggiate per talune delle aree segnaletiche trattate in questo rapporto.